

ALLE STRUTTURE TERRITORIALI

OGGETTO: Ambito di applicazione dei ricorsi previsti dall'art. 16 del DPR n. 1124/1965.

Con riferimento alla questione indicata in oggetto, alcune Direzioni Regionali hanno chiesto alla scrivente Direzione chiarimenti in merito alla nota del 7 aprile 2009 con la quale il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, ha comunicato, alle proprie Direzioni Provinciali del Lavoro, di non considerare ammissibili interpretazioni che estendono l'ambito di applicazione dell'art. 16 ad atti diversi dalla diffida. In particolare la questione riguarda la prassi di utilizzare il certificato di variazione per quantificare le somme dovute per il mancato assoggettamento del personale all'obbligo assicurativo e per invitare il datore di lavoro al pagamento delle stesse.

Al riguardo, si è tenuto un apposito incontro con la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva e con la Direzione Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro, nell'ambito del quale è stato concordato un periodo di transizione di 6 mesi, durante il quale le Direzioni Provinciali del Lavoro continueranno a pronunciarsi sui ricorsi amministrativi esperiti ai sensi dell'art. 16 T.U. n. 1124/1965, anche in presenza di atti che rivestono una forma diversa dalla diffida, se riferiti a controversie circa la sussistenza dell'obbligo assicurativo, compresi, quindi, i certificati di variazione emessi da una Sede INAIL.

Nel contempo, l'Istituto si attiverà per adeguare al disposto normativo le procedure informatiche (presumibilmente a partire dal 1° gennaio 2010) realizzando, peraltro, d'intesa con lo stesso Ministero del Lavoro, una interoperabilità per via informatica con le DPL, secondo modalità che verranno in seguito specificate.

Si fa riserva di fornire, con successiva nota, ulteriori indicazioni.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Fernando Giannoni)

